



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
16^ Seduta
Lunedì 19 aprile 2021

Deliberazione n. 112 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei).

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 17, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 aprile 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 112 del 19 aprile 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE

19 NOVEMBRE 2020, N. 21 (ISTITUZIONE CONSORZIO COSTA DEGLI DEI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2021.

Reggio Calabria, 22 aprile 2021

IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

La presente legge è volta a modificare esclusivamente l'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei).

L'intervento di novellazione normativa, che si rende necessario al fine di dare seguito a un impegno assunto nei confronti del Governo nel contesto di una interlocuzione improntata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, si propone di adeguare il contenuto delle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2020 alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che delinea un sistema organico di tutela paesaggistica, inserendo i tradizionali strumenti del provvedimento impositivo del vincolo e dell'autorizzazione paesaggistica nel quadro della pianificazione paesaggistica del territorio, la quale deve essere elaborata concordemente da Stato e Regione.

La presente legge si compone di tre articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 modifica le lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 nei seguenti termini:

- aggiungendo alla fine della lettera c), che prevede, tra gli obiettivi del Consorzio la "tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine", che ciò avvenga "nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- eliminando dalla lettera e) il riferimento alle zone di interesse "archeologico" in quanto sottoposte ex lege a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.

L'articolo 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei).

Tabella 1 - Oneri finanziari

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ investimento	Carattere Temporale Annuale / Pluriennale	Importo
Art. 1	Apporta le seguenti modifiche di carattere ordinamentale al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2020: alla fine della lettera c) aggiunge le parole "nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; elimina dalla lettera e) il riferimento alle zone di interesse "archeologico", in linea con la normativa statale di riferimento.			0,00 €
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0,00 €
Art. 3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge			0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 21/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n.21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: “, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;

b) alla lettera e), la parola “archeologico,” è soppressa.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.